



COMUNE DI CERCENASCO
Città metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione n. 40 del 23/12/2025

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
ARTICOLO 1- OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ARTICOLO 2- DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3- FINALITA' E BASE GIURIDICA.....	4
ARTICOLO 4-PRINCIPI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI	5
ARTICOLO 5- AMBITO TERRITORIALE E POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE.....	6
ARTICOLO 6- CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO A DISLOCAZIONE	6
CAPO II- SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	7
ARTICOLO 7- TITOLARE DEL TRATTAMENTO E SOGGETTI CHE ESERCITANO LE FUNZIONI PER CONTO DEL TITOLARE.....	7
ARTICOLO 8- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	7
ARTICOLO 9- SOGGETTI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO	7
ARTICOLO 10- MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI.....	8
ART. 11 – OBBLIGO DI INFORMATIVA	9
ARTICOLO 12- DIRITTI DELL'INTERESSATO	9
ARTICOLO 13 -ACCESSO ALLE IMMAGINI E RIPRESE VIDEO.....	10
ARTICOLO 14– COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI	10
CAPO IV- SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	11
ARTICOLO 15- CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA.....	11
ARTICOLO 16- REGISTRO DEGLI ACCESSI	11
ARTICOLO 17- CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI.....	11
CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE.....	11
ARTICOLO 18 – TUTELA	11
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI	12
ARTICOLO 19- MODIFICHE REGOLAMENTARI	12
ARTICOLO 20- ENTRATA IN VIGORE	12

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1- OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 1- Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Cercenasco.
- 2- Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto da:
 - Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d'ora in poi "GDPR");
 - Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;
 - specifici provvedimenti dell'Autorità di controllo nazionale in materia di protezione dei dati personali;
 - Linee Guida sul trattamento di dati personali attraverso dispositivi video (Linee guida n. 3/2019), adottate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (European Data Protection Board);
 - Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
 - D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
 - D. L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.

ARTICOLO 2- DEFINIZIONI

- 1- Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
 - b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", l'Ente Comune di Cercenasco, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

- f) per “incaricati”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ARTICOLO 3- FINALITA' E BASE GIURIDICA

- 1- L'attività di videosorveglianza, essendo relativa allo svolgimento di funzioni istituzionali, non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
- 2- L'attività di videosorveglianza non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociate e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.
- 3- Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
- 4- Il trattamento dei dati è finalizzato specificamente:
 - a) alla tutela della sicurezza urbana, intesa, secondo la definizione del Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 riformulata dall'art. 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città (tutela ambientale, attraverso il monitoraggio, il contrasto e la repressione del fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti) da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, da potenziare con accordi o patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza;

- b) a svolgere attività di prevenzione, accertamento e repressione di reati o illeciti amministrativi derivanti da violazione di altre leggi, regolamenti ed ordinanze;
 - c) alla tutela del patrimonio comunale, compresi il territorio e l'ambiente, e alla prevenzione degli atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili comunali e dei beni facenti parte del patrimonio comunale;
 - d) al monitoraggio del traffico urbano, al fine di documentare la violazione delle disposizioni in materia di circolazione stradale;
 - e) alla prevenzione e repressione gli illeciti ambientali derivanti dall'inosservanza di specifiche leggi in materia e gli illeciti amministrativi derivanti dalle violazioni alle disposizioni emanate con riferimento alle modalità di conferimento dei rifiuti, il Comune si avvale del proprio sistema di videosorveglianza, localizzando le telecamere in siti considerati critici e di particolare interesse, nei quali le ordinarie misure di controllo del territorio a cura degli organi preposti non sono sufficienti a garantire il rispetto delle norme;
 - f) alla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali attraverso le immagini rilevate dagli impianti di videosorveglianza, anche del traffico urbano, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, rientrando dette immagini tra gli atti di accertamento idonei a ricostruire episodi, situazioni e comportamenti individuali;
 - g) alla speciale tutela di coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
- 5- Le predette finalità sono conformi ai compiti di interesse pubblico e alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Cercenasco, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 concernente trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato, dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dal Codice di Procedura Penale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
- 6- Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
- 7- Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

ARTICOLO 4-PRINCIPI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI

- 1- Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza può essere attuato

solo qualora sia:

- lecito in quanto fondato su adeguata base giuridica di cui agli artt. 6 e ss. del GDPR;
- corretto e trasparente nei confronti degli interessati ai quali rendere apposita informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR;
- necessario e proporzionato: i dati personali dovranno essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono stati acquisiti nonché necessario alla luce della previa valutazione dell'inadeguatezza rispetto agli obiettivi perseguiti di altri mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato;
- eseguito responsabilmente secondo il generale principio di *accountability*;

ARTICOLO 5- AMBITO TERRITORIALE E POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE.

- 1- Le telecamere sono posizionate in aree pubbliche o di pubblico passaggio, evitando riprese di spazi privati non pertinenti.
- 2- I campi di ripresa sono configurati secondo il principio di minimizzazione.
- 3- Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (tipo riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati.
- 4- Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e repressione di reati, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene.
- 5- L'elenco puntuale delle postazioni di ripresa (telecamere) è tenuto agli atti dell'Ente e viene aggiornato ad ogni modifica. La dicitura da utilizzare nei documenti e nella cartellonistica è "ove installate".

ARTICOLO 6- CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO A DISLOCAZIONE

- 1- Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste e di telecamere connesse alla sala controllo posta presso gli uffici della Polizia Municipale.
- 2- L'accesso alla postazione è consentito solo ai soggetti autorizzati mediante credenziali individuali.
- 3- Ogni accesso e/o operazione su immagini registrate è tracciato.
- 4- I dati sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque per un periodo di 7 giorni consecutivi.
- 5- Sono fatte salve le esigenze di ulteriore periodo di conservazione dei dati necessario in base alle esigenze gestionali e agli obblighi normativi applicabili. I dati richiesti per attività investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria saranno conservati per il tempo indicato dalle stesse autorità.

CAPO II- SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 7- TITOLARE DEL TRATTAMENTO E SOGGETTI CHE ESERCITANO LE FUNZIONI PER CONTO DEL TITOLARE

- 1- Il Comune di Cercenasco riveste la qualità di titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- 2- Il Comune di Cercenasco, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrando nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

ARTICOLO 8- RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- 1- Il Responsabile dell'Area Vigilanza in servizio, anche se dipendente da altro Ente locale purché in servizio presso il Comune di Cercenasco ai sensi della vigente normativa, ovvero altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Cercenasco presso il Servizio di Polizia Municipale, è individuato, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e) del presente Regolamento.
- 2- E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
- 3- Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
- 4- Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
- 5- I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- 6- Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
- 7- Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi
- 8- La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

ARTICOLO 9- SOGGETTI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLA SALA DI CONTROLLO.

- 1- L'accesso alla sala di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza è consentito unicamente al Responsabile ed ai preposti che andranno, se presenti, nominati tra gli operatori della Polizia Locale.
- 2- Ogni accesso e/o operazione su immagini registrate è tracciato (chi/cosa/quando/perché) e conservato per un periodo adeguato.
- 3- La visione e/o estrazione delle registrazioni avviene solo per necessità connesse alle

- finalità del trattamento o su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- 4- Il Comune tiene e aggiorna il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del G.D.P.R. per il trattamento "videosorveglianza".

CAPO III- REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 10- MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI

- 1- I dati personali raccolti attraverso gli impianti di videosorveglianza (immagini) indicati all'art.1, devono essere:
- a) trattati in modo lecito, corretto, proporzionato e trasparente;
 - b) raccolti per le finalità determinate, esplicite e legittime di cui al presente regolamento, e successivamente trattati in modo che non ci sia incompatibilità con tali finalità;
 - c) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali, per le quali essi sono state raccolti e successivamente trattati;
 - d) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - e) conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 2.
- 2- Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza sono conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali salvo specifiche esigenze.
- 3- Queste potrebbero derivare dalle fattispecie di seguito elencate:
- a) rilevazione di fatti che costituiscono reato;
 - b) indagini svolte dalle forze di polizia a competenza generale e/o dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su delega dell'Autorità Giudiziaria;
 - c) ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
 - d) accertamenti di violazioni relative al Codice della Strada nelle more della definizione del provvedimento sanzionatorio.
- 4- Le immagini registrate per l'espletamento delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono disponibili per un periodo non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione.
- 5- Concluso il termine di conservazione, i dati vengono automaticamente rimossi tramite sovrascrittura.

- 6- I dati acquisiti nell'ambito dei rilievi degli incidenti stradali, previa anonimizzazione, potranno essere utilizzati per periodi di tempo maggiore per attività di analisi, studio, divulgazione e prevenzione.

ART. 11 – OBBLIGO DI INFORMATIVA

- 1- Il Comune di Cercenasco, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. EU 2016/679, dall'art. 10 D.lgs. 51/2018 e dal "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché da quanto indicato nelle successive norme e provvedimenti emanati dalle autorità competenti in materia, espone un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, nonché il richiamo all'art. 13 del Reg. EU 2016/679 e all'art. 10 D.lgs. 51/2018 secondo i provvedimenti emanati dalle competenti Autorità di sorveglianza e quindi a mezzo di cartelli, anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità.
- 2- Il supporto con l'informativa:
- a) deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
 - b) deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile anche in orario notturno;
 - c) deve inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
 - d) presso i locali dell'Ente e/o sul sito internet dello stesso, viene resa disponibile un'informativa estesa sul trattamento di videosorveglianza, redatta ai sensi dell'art. 13 Reg. EU 2016/679.

ARTICOLO 12- DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 1- In relazione al trattamento dei dati personali e ai diritti degli interessati si richiama per i rispettivi ambiti di competenza il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
- 2- Per esercitare i propri diritti l'interessato deve presentare apposita istanza specificando, oltre alle proprie generalità e alle motivazioni della richiesta, data, orario indicativo e luogo dell'evento.
- 3- Il titolare del trattamento ottempera alla richiesta dell'interessato conformemente a quanto previsto per i rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 13 -ACCESSO ALLE IMMAGINI E RIPRESE VIDEO

- 1- L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito in conformità alle finalità e modalità previste dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente regolamento.
- 2- Per finalità di indagine, l'acquisizione delle immagini in formato digitale è consentita solo all'Autorità Giudiziaria e alla Polizia Giudiziaria dietro presentazione di specifica richiesta scritta.
- 3- Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti ed acquisiti dall'organo di Polizia Stradale che ha proceduto ai rilievi e che tratta il relativo procedimento.
- 4- Il privato interessato può richiedere a sue spese alla Polizia Locale, entro il termine di 7 giorni dall'evento, l'accesso a quanto ostensibile ai sensi della normativa vigente in tema di privacy e di documentazione amministrativa, qualora dimostri un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, anche al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici.
- 5- Nel caso di documenti contenenti dati particolari e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
- 6- Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere, a sue spese, l'acquisizione dei filmati della videosorveglianza presentando formale e specifica richiesta/istanza unitamente alla procura speciale, entro il termine di 7 giorni dalla data dell'evento.
- 7- I filmati verranno consegnati direttamente al difensore richiedente.
- 8- Il cittadino vittima di un reato può richiedere alla Polizia Locale, entro 7 giorni dalla commissione dell'evento, il blocco delle immagini, previa presentazione di copia della denuncia/querela sporta presso un qualunque Ufficio di Polizia Giudiziaria. In questo caso, i filmati verranno consegnati unicamente a incaricati della Forza di Polizia presso cui sia stata sporta la denuncia/querela.

ARTICOLO 14- COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI

- 1- La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Cercenasco ad altro titolare, per compiti di interesse pubblico è ammessa quando è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico o di funzioni istituzionali.
- 2- Ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o esecuzione di

sanzioni si applicano in ogni caso le disposizioni previste dal D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

CAPO IV- SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ARTICOLO 15- MISURE DI SICUREZZA

- 1- Ai sensi di quanto previsto nei rispettivi ambiti di competenza dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, in attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali connesso all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, di cui al presente Regolamento, devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.
- 2- La valutazione dell'adeguato livello di sicurezza e dell'impatto sulla protezione dei dati, di volta in volta eseguita ove necessaria ai sensi dell'art. 35 GDPR, tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

ARTICOLO 16- REGISTRO DEGLI ACCESSI

- 1- Tutti gli accessi alla visione vengono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli eventi e degli accessi" (cartaceo e/o informatico), conservato nei locali della Polizia Municipale che dovrà indicare:
 - a) la data e l'ora d'accesso e di uscita;
 - b) l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali viene svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;

ARTICOLO 17- CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

- 1- In caso di cessazione di un trattamento mediante sistemi di videosorveglianza i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro Titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti e, solo laddove ciò sia conforme alla normativa vigente e sussista uno dei requisiti posti dagli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016 – GDPR;
 - c) utilizzati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato previa anonimizzazione.

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ARTICOLO 18 – TUTELA

- 1- Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente nei rispettivi ambiti di competenza alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nonché dal D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 in attuazione

della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 2.

- 2- In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è il Responsabile del trattamento dei dati personali, quale individuato dal superiore art. 8).

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 19- MODIFICHE REGOLAMENTARI

- 1- Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali o comunitarie.
- 2- In tali casi si applica la normativa sovraordinata.
- 3- L'Ente potrà in ogni caso provvedere ad aggiornare il presente regolamento per renderlo maggiormente conforme alle eventuali disposizioni normative intervenute.
- 4- L'approvazione del progetto o dei successivi progetti di realizzazione ed implementazione della rete di videosorveglianza comunale, dalle caratteristiche e finalità conformi alle previsioni del presente Regolamento, costituiscono competenza della Giunta Comunale e non modificano il presente Regolamento.

ARTICOLO 20- ENTRATA IN VIGORE

- 1- Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera che lo approva e dispone la contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari sul medesimo tema.
- 2- Al medesimo vengono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto comunale, al fine di garantirne la generale conoscibilità.